REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

Regione Umbria

SERIE GENERALE **PERUGIA - 13 maggio 2026** Si pubblica di regola il mercoledì con esclusione dei giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

DECRETI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2026, n. **12.**

Costituzione della Commissione di garanzia degli studenti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 . . . . . Pag. 9

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2026, n. **13.**

Determinazione del numero di rappresentanti spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, o loro apparentamento, nel Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria (legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., articoli 10 e 12 e decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, articolo 9) . . . . . Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2026, n. **423.**

Filiera delle carni di Ungulati prelevati in regime di controllo. Ulteriori modifiche e integrazioni del disciplinare approvato con D.G.R. n. 1000 del 20 settembre 2024.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Filiera delle carni di Ungulati prelevati in regime di controllo. Ulteriori modifiche e integrazioni del disciplinare approvato con D.G.R. n. 1000 del 20 settembre 2024."** e la conseguente proposta dell'Assessore Simona Meloni;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;

c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. modificare e integrare, sulla base delle considerazioni riportate in premessa, il "Disciplinare per la filiera delle carni di Ungulati prelevati in regime di controllo", approvato con DGR n. 1000/2024 e successivamente modificato con DGR n. 149 del 18/02/2026, come da Allegato 1, parte integrante del presente atto;

2. di confermare l'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio quale soggetto destinatario degli introiti derivanti dalla vendita delle fascette, da apporre ai cinghiali abbattuti, con l'obbligo di utilizzare tali risorse per l'indennizzo dei danni alle produzioni agricole e per l'attività di prevenzione;

3. di dare mandato al Dirigente del competente Servizio regionale di apportare eventuali modifiche e integrazioni di carattere tecnico al Disciplinare e ad assumere tutti gli atti necessari alla sua attuazione;

4. di trasmettere il presente atto agli Ambiti Territoriali di Caccia;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
PROIETTI

(*su proposta dell'assessore Meloni*)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Filiera delle carni di Ungulati prelevati in regime di controllo. Ulteriori modifiche e integrazioni del disciplinare approvato con D.G.R. n. 1000 del 20 settembre 2024.**

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 13 giugno 2023 è stato adottato il Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Tale Decreto prevede, tra le altre cose, la creazione di una filiera delle carni di selvaggina in ambito regionale.

Il vigente Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) (PRIU) è stato aggiornato e modificato con DGR n. 631 del 3/7/2024 coerentemente con quanto previsto dal Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) sottoscritto dal Commissario Straordinario alla PSA in data 7/9/2023 che individua, tra le azioni strategiche, la creazione di filiere commerciali della selvaggina per valorizzare le carcasse derivanti dal contenimento del cinghiale.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1000 del 20/09/2024 è stato pertanto approvato un primo disciplinare regionale della Filiera delle carni di Ungulati prelevati in regime di controllo. La citata DGR è stata successivamente perfezionata con Determinazione Dirigenziale n. 326 del 15/01/2025 per alcuni aspetti di carattere tecnico.

La recente Ordinanza n. 1/2026 del Commissario Straordinario alla peste suina africana ribadisce, all'art. 5, che le Regioni attivino filiere per la commercializzazione delle carni di selvaggina prevedendo adeguati numeri di centri di sosta/raccolta (CDS/CDR) di cui al Reg. CE 852/2004 e centri di lavorazione delle carni (CLS), anche attraverso forme di incentivazione alla loro realizzazione, allo scopo di conferire un adeguato e riconosciuto valore commerciale a questi prodotti e contrastarne la vendita illegale.

Con Determinazione Dirigenziale n. 11725 del 08/11/2024 la Regione Umbria ha già stanziato 150.000 € per l'acquisto e l'adeguamento alle norme vigenti dei Centri di Sosta e di Raccolta (CDS/CDR) o per l'acquisto di materiali funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PRIU e dalla filiera.

Il competente Servizio regionale ha altresì pubblicato il Bando "Reg. (UE) n. 2021/2115. CSR - Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027. Approvazione avviso pubblico intervento SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages - Ambito A) Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali - Azione A2) Cooperazione di filiera selvaggina" finalizzato a dare avvio alla filiera della selvaggina regionale umbra incentivando in particolare la cooperazione tra i potenziali attori coinvolti.

Con DGR n. 149 del 18/02/2026 è stato modificato e integrato il disciplinare approvato con DGR n. 1000/2024 stabilendo che l'operatore acquisisce la proprietà del capo abbattuto acquistando, presso l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) competente per territorio e secondo le modalità operative definite dallo stesso ATC, delle fascette inamovibili da apporre alla carcassa dell'animale abbattuto.

L'art. 4 della LR 17/2009, prevede che l'agricoltore che subisce danni alle produzioni agricole, causati dalla fauna selvatica, trattiene il capo abbattuto a compensazione dei danni e dei relativi costi sostenuti immettendolo sul mercato. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che i capi abbattuti in interventi di controllo all'interno dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, delle aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie nonché delle zone addestramento cani, sono assegnati al concessionario e devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

A seguito di ulteriori confronti in occasione della seduta della Consulta venatoria regionale del 16 marzo 2026, è emersa l'opportunità di apportare ulteriori modifiche e integrazioni al disciplinare allo scopo di creare tutte le necessarie condizioni per agevolare il funzionamento della Filiera delle carni di Ungulati prelevati in regime di controllo.

Tali modifiche, oltre ad alcune precisazioni, prevedono che, nei casi previsti dal citato art. 4 della LR 17/2009, gli agricoltori danneggiati possano acquisire gratuitamente le fascette da apporre al capo abbattuto presso l'ATC competente per territorio. Analogamente, le modifiche introdotte, sempre secondo la *ratio* stabilita dalla LR 17/2009, consentono ai concessionari dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, delle aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie, nonché delle zone addestramento cani di munirsi autonomamente delle fascette da apporre agli animali abbattuti.

In tutti gli altri casi, il costo delle fascette, è stato calcolato tenendo conto del contributo alla gestione faunistica fornito dall'operatore e delle spese vive da esso sostenute nell'attività di ricerca e prelievo del capo, nonché nell'adempiere alle norme sanitarie. Considerato il recente incremento dei prezzi, soprattutto per l'acquisto dei carburanti, si ritiene opportuno ridurre il costo di acquisto della fascetta sostenuto dall'operatore ai fini dell'acquisizione della proprietà del capo abbattuto.

In particolare, si prevedere un'unica fascetta al costo di euro 15,00, da apporre agli animali di peso superiore ai 10 Kg.

Già ai sensi delle precedenti Deliberazioni di Giunta regionale, l'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio è individuato come soggetto destinatario degli introiti derivanti dalla vendita delle fascette, con l'obbligo di utilizzare tali risorse per l'indennizzo dei danni alle produzioni agricole e per l'attività di prevenzione.

Le modifiche e le integrazioni sono riportate in grassetto nel disciplinare allegato al presente atto come parte integrante (Allegato 1).

Ulteriori eventuali modifiche o integrazioni di carattere tecnico potranno essere apportate con successivi atti adottati dal Dirigente del Servizio competente.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

FILIERA DELLA DELLE CARNI DI UNGULATI PRELEVATI IN REGIME DI CONTROLLO - DISCIPLINARE -

PREMESSA

Il disciplinare è il regolamento che tutti i soggetti all'interno della filiera delle carni di Ungulati devono rispettare, oltre agli adempimenti di legge previsti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione delle carni. Per tutte le disposizioni produttive e legislative non specificatamente comprese nel presente Disciplinare, si rimanda alla legislazione vigente dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Il disciplinare individua i soggetti interessati e fissa le regole per il corretto funzionamento delle attività e riguarda essenzialmente la fauna selvatica prelevata in regime di controllo nel territorio della Regione Umbria.

1. GESTIONE DEGLI INTERVENTI

1.1 Possono partecipare agli interventi di controllo tutti i cacciatori che siano formati, ai sensi dell'art. 19 - L. 157/1992, e in possesso di idonea copertura assicurativa. Gli abbattimenti, effettuati nell'ambito di piani di prelievo autorizzati da Enti competenti non sono azioni di caccia, pertanto la carcassa dell'animale abbattuto si configura come patrimonio indisponibile dello Stato. L'operatore che attua l'intervento di contenimento acquisisce la proprietà del capo abbattuto acquistando, presso l'ATC competente per territorio e secondo le modalità operative definite dallo stesso ATC, delle fascette inamovibili che poi provvederà ad apporre alla carcassa dell'animale abbattuto che, nel rispetto della DGR 95/2022, potrà essere destinato all'autoconsumo, alla cessione diretta o alla commercializzazione.

1.2 In caso di interventi di controllo a tutela delle produzioni agricole, l'imprenditore agricolo danneggiato, ai sensi dell'art. 4 della LR 17/2009, trattiene il capo abbattuto a compensazione dei danni e dei relativi costi sostenuti immettendolo sul mercato. Pertanto le fascette da applicare alla carcassa saranno fornite gratuitamente dall'ATC competente per territorio.

1.3 Analogamente, in caso di interventi di controllo effettuati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie e nelle zone addestramento cani, i capi abbattuti, ai sensi dell'art. 4 della LR 17/2009, sono assegnati al concessionario e devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria. Il Concessionario si procura autonomamente le fascette da applicare alla carcassa.

1.4 Prima della rimozione dal sito di abbattimento a ciascun capo abbattuto deve essere applicata la fascetta inamovibile acquistata presso l'ATC.

1.5 In caso di commercializzazione del capo abbattuto, questo dovrà essere trasportato nel rispetto della normativa vigente e conferito al Centro di Sosta Temporaneo (CDS), Centro di raccolta (CDR) o direttamente a un Centro di lavorazione selvaggina (CLS), dove il soggetto conferente compilerà l'apposita modulistica disponibile presso il Centro stesso.

1.6 I partecipanti all'intervento di contenimento devono rispettare la normativa vigente in materia di igiene delle carni di selvaggina per il buon mantenimento delle carcasse, al fine di evitare il deterioramento delle carni dei capi abbattuti. È necessario che il trasporto al CDS/CDR/CLS avvenga nel più breve tempo possibile rispettando le regole igieniche previste dalla normativa sopra richiamata.

1.7 Qualora il conferente sia un cacciatore formato in materia di igiene e sanità ai sensi del Reg. CE 853/2004, compila e firma anche la dichiarazione ad esso riservata nell'apposita modulistica presente presso il CDS/CDR/CLS recante la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento.

1.8 In assenza di cacciatori formati ai sensi del citato Reg. CE 853/2004 ciascun capo deve essere conferito assieme ai visceri, univocamente identificati come appartenenti all'animale stesso, direttamente al Centro di lavorazione selvaggina.

1.9 Per motivi di riscontro contabile è necessario annotare sulla scheda di consegna (Allegato A), il peso dell'animale intero e il peso esatto dell'animale eviscerato. Tale scheda (Allegato A) deve essere redatta in tre copie: una per il gestore del CDS/CDR/CLS, una per l'operatore e una per l'ATC.

2. GESTIONE DEI CDS/CDR

2.1 Il Centro di Raccolta selvaggina (CDR) è uno stabilimento registrato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004 destinato al deposito temporaneo della selvaggina abbattuta.

Il CDR è un impianto funzionale all'area di prelievo, in cui le carcasse degli animali abbattuti sono depositate temporaneamente, in attesa della loro successiva destinazione: autoconsumo, fornitura di piccoli quantitativi o ulteriore lavorazione presso un Centro di Lavorazione selvaggina (CLS).
Nel centro di raccolta possono essere effettuate le seguenti attività:

- eventuale rilievo dei parametri biometrici;
- eviscerazione e raccolta dei visceri;
- prelievo di campioni per esami di laboratorio;
- stoccaggio temporaneo delle carcasse appese evitando l'accatastamento;
- eventuale scuoiatura, divisione in mezzene o più parti.

Le carcasse devono essere trasferite nel più breve tempo possibile al Centro di Lavorazione selvaggina (CLS), e comunque non oltre le 12 ore dall'abbattimento, altrimenti devono essere refrigerate nel minor tempo possibile e possono sostare presso il CDR fino a 5 giorni, in questo caso devono poi essere trasportate con un mezzo frigorifero per mantenere la catena del freddo.
I centri di raccolta devono:

- essere in condizioni di manutenzione e di igiene adeguate al fine di prevenire la possibile contaminazione delle carni, questo vale anche per le aree immediatamente circostanti;
- essere dotati di cella frigorifera;
- essere facilmente pulibili;
- nel caso di destinazione dei capi alla cessione diretta:
  - essere lavabili e disinfettabili con acqua potabile o acqua pulita,
  - essere forniti di un lavello con acqua calda e fredda,
- essere forniti di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri sottoprodotti non destinati al consumo umano; per le carni di cinghiale o delle altre specie sensibili alla *Trichinella* devono essere adottate misure atte a garantire la corrispondenza delle carcasse con i visceri relativi;
- essere registrati ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- mantenere un registro di carico e scarico dei capi conferiti ai fini della rintracciabilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002;
- Avere contenitori per i visceri degli animali e per i sottoprodotti non destinati al consumo umano ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009;
- Essere in regola con la normativa regionale relativa agli scarichi delle acque reflue (DGR 1024/18).

Per ogni Centro di Raccolta deve essere individuato il Responsabile gestionale, il cui nominativo deve essere notificato alla Azienda U.S.L. territorialmente competente.

Il Responsabile gestionale detiene il Registro di carico e scarico dei capi conferiti al fine della tracciabilità e applica una procedura di pulizia e di sanificazione della struttura e delle attrezzature.
Nel caso in cui avvenga l'eviscerazione, quest'ultima deve essere effettuata in tempi diversi dalle operazioni di scuoiatura e di divisione in parti della carcassa; deve inoltre essere seguita da adeguata pulizia e sanificazione delle attrezzature e delle superfici impiegate.

2.2 I centri di sosta temporanei (CDS) sono funzionali allo stoccaggio delle carcasse di ungulati selvatici abbattuti già eviscerati. I CDS sono celle frigorifere poste in prossimità del luogo dell'abbattimento in grado di stoccare le carni ad una temperatura di refrigerazione (0-7°C) e che rispondano ai requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. CE n. 852/2004 sotto riassunti.
I centri di sosta devono essere registrati ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004;
Le carcasse di ungulati selvatici che transitano attraverso i centri di sosta temporanei devono essere poi trasportate a un centro di raccolta selvaggina o direttamente a un Centro di lavorazione selvaggina come definiti nella DGR n. 95/2022.
I centri di raccolta devono:

- essere in condizioni di manutenzione e di igiene adeguate al fine di prevenire la possibile contaminazione delle carni, questo vale anche per le aree immediatamente circostanti;
- essere facilmente pulibili;
- essere lavabili e disinfettabili con acqua potabile o acqua pulita;
- essere forniti di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri sottoprodotti non destinati al consumo umano; per le carni di cinghiale o delle altre specie sensibili alla *Trichinella* devono essere adottate misure atte a garantire la corrispondenza delle carcasse con i visceri relativi
- mantenere un registro di carico e scarico dei capi conferiti ai fini della rintracciabilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002;

2.3 La registrazione dei CDS e l'autorizzazione dei CDR, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, deve essere effettuata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE) del Comune competente compilando, attraverso la procedura prevista per la "notifica sanitaria", la modulistica di riferimento.

2.4 I Centri di sosta, di raccolta e di lavorazione della selvaggina (CDS/CDR/CLS), regolarmente registrati, possono essere gestiti dall'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o da altri soggetti privati.

2.5 Tali strutture devono adeguarsi ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente, attualmente disciplinata dal Regolamento (CE) 852/2004, dalla DGR 95/2022 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 2185/2023.

2.6 L'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio può collaborare ad individuare i soggetti privati che intendono mettere a disposizione della filiera le proprie strutture (CDS/CDR).

3. SPECIFICHE OPERATIVE

3.1 I soggetti di cui al punto 1, previa apposizione della fascetta, per quanto attiene alla commercializzazione del capo abbattuto, interloquiscono direttamente con tutti i soggetti coinvolti (gestori dei CDS/CDR/CLS, soggetto deputato alla valorizzazione delle carni).

3.2 Tutti i capi abbattuti, muniti di fascetta, devono essere accompagnati dalla scheda (Allegato A). I capi destinati alla commercializzazione, oltre alla scheda, sono accompagnati anche dai visceri identificati come appartenenti all'animale stesso.

3.3 Tenendo conto del contributo alla gestione faunistica fornito dall'operatore e delle spese vive da esso sostenute nell'attività di ricerca e prelievo del capo, nonché nell'adempiere alle norme sanitarie, **il costo della fascetta viene stabilito in euro 15,00;**

Al di sotto dei 10 kg non è prevista l'apposizione della fascetta in ragione del fatto che il capo non ha alcun valore commerciale.

3.4 L'operatore, nei tempi stabiliti dall'Ambito Territoriale di Caccia di competenza, deve rendicontare all'ATC stesso l'attività svolta restituendo la copia della scheda (Allegato A) in suo possesso.

Allegato A

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO
- CINGHIALI PRELEVATI IN REGIME DI CONTROLLO -

DATI OPERATORE

Nome	Cognome	Codice Fiscale

Indirizzo di residenza	CAP	Comune	Prov.

N. telefono	Indirizzo e-mail

DATI PRELIEVO

Comune	Località

Tipologia territorio

AMBITO URBANO		TERRITORIO LIBERO		ZRC/ART/OASI		ISTITUTI PRIVATI		ALTRO		

Data	Ora	Modalità di prelievo									
/ /	:	ASPETTO		TRAPPOLAMENTO		BRACCATA		GIRATA			

DESCRIZIONE CAPI

N.	PESO VIVO (Kg)	PESO EVISCERATO (Kg)	SESSO	CODICE FASCETTA	DESTINAZIONE
1					☐ AUTOCONSUMO ☐ CESSIONE DIRETTA[1] ☐ COMMERCIALIZZAZIONE[2]
2					☐ AUTOCONSUMO ☐ CESSIONE DIRETTA[1] ☐ COMMERCIALIZZAZIONE[2]
3					☐ AUTOCONSUMO ☐ CESSIONE DIRETTA[1] ☐ COMMERCIALIZZAZIONE[2]
4					☐ AUTOCONSUMO ☐ CESSIONE DIRETTA[1] ☐ COMMERCIALIZZAZIONE[2]
5					☐ AUTOCONSUMO ☐ CESSIONE DIRETTA[1] ☐ COMMERCIALIZZAZIONE[2]

FIRMA OPERATORE	

Da compilare in **triplice copia**, una per il gestore del CDS/CDR/CLS, una per l'operatore e una per l'ATC.

[1] In caso di cessione diretta, l'operatore è tenuto a compilare anche la dichiarazione di provenienza in base alle disposizioni del Reg. CE n. 178/2002 relativi alla rintracciabilità (Modello 1 - DGR 95/2022).

[2] In caso di commercializzazione, l'operatore è tenuto a compilare anche la dichiarazione post-abbattimento di cui al Reg. CE n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitolo II (Modello 2 - DGR 95/2022).

NOTE: